Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del 2 maggio 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 maggio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con il quale, dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto sono disponibili, nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, diciassette posti;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di ragionieri presso gli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nei predetti uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a diciassette posti di ragioniere;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I diciassette posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

regione Lombardia . . . . posti 10
regione Friuli-Venezia Giulia . . . . » 7

Ai fini dell'assegnazione delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria ed al contigente dei posti previsti per ciascuna delle regioni sopra indicate.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti civili.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amministia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici delle regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del combiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienze delle finanze;

3) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Brescia.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° ottobre 1979, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito o riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ragionieri in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 370

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . . . .), via . . . . , n. . . . . ,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .
(oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) . . . .);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . il . . . . . . ;

5) *per quanto riguarda gli obblighi militari*, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(3887)

Concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono disponibili settantasei posti;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di segretari presso gli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di personale nei predetti uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a settantasei posti di segretario;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito indicate:

A) Concorso per la regione Lombardia . . . . posti 40
B) Concorso per la regione Piemonte . . . . » 20
C) Concorso per la regione Veneto . . . . » 16

È consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati. Il candidato dovrà, pertanto, specificare nella domanda esattamente per quale regione intende concorrere, pena l'esclusione dal concorso stesso. Qualora in essa sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati.

Non saranno accolte le domande in cui il candidato non indichi alcuna regione, o indichi regioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Art. 2.

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il predetto termine di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio, in relazione a quanto specificato nella domanda di partecipazione al concorso, presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione per la quale si è inteso concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenze o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali saranno costituite le commissioni esaminatrici dei concorsi, composte a norma dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo nelle seguenti sedi:

per la regione Lombardia: Varese;

per la regione Piemonte: Torino;

per la regione Veneto: Venezia.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° ottobre 1979, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi suddetti.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai concorsi, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi ai concorsi con riserva. L'esclusione dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta le commissioni esaminatrici formano l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con la modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia; gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove dei concorsi, le commissioni formano le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreti ministeriali, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei dei concorsi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovranno essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il canidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori dei singoli concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina con la qualifica di segretario in prova e saranno destinati a prestare servizio presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione per la quale hanno chiesto di concorrere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni. Ai vincitori dei concorsi, i quali provengano da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova, i segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, sono definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con il diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, o decadenza, o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

I vincitori dei concorsi non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 369

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome)
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .), via . . . .
n. . . . . (c.a.p. . . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a . . . . . posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979 per gli uffici scolastici periferici della regione . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione (3) . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la regione per la quale si è chiesto di concorrere.

(3888)

Concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto sono disponibili, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, novantatre posti;

Considerato che, per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità, è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di coadiutori presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nei predetti uffici;

Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n..482, in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a novantatre posti di coadiutore;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito elencate:

A) Concorso per la regione Lombardia, posti 35;

B) Concorso per la regione Piemonte, posti 23;

C) Concorso per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, posti 35.

È consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati. Il candidato dovrà, pertanto, specificare nella domanda esattamente per quale regione intende concorrere, pena l'esclusione dal concorso stesso. Qualora in essa sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati.

Non saranno accolte le domande in cui il candidato non indichi alcuna regione, o indichi regioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Art. 2.

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta civile e morale;

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio, in relazione a quanto specificato nella domanda di partecipazione al concorso, presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione per la quale si è inteso concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicati dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali saranno costituite le commissioni esaminatrici dei concorsi ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia e in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura a velocità libera. La durata della prova sarà di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, potranno ricopiare l'intero brano uno o più volte o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma, le eventuali correzioni dovranno essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio, ciascuna commissione sceglierà uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che verrà distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi solo dopo che il presidente abbia dichiarato aperta la prova.

Nella valutazione della prova le commissioni terranno conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della Pubblica istruzione;

Art. 7.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà delle singole commissioni di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui le commissioni si avvalgano di tale facoltà, saranno prescelti dalle commissioni stesse atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di riproduzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo nelle seguenti sedi:

per la regione Lombardia, Varese;

per la regione Piemonte, Torino;

per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Venezia.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° ottobre 1979, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta dei suddetti concorsi.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai concorsi, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel predetto avviso per sostenere la prova scritta.

I candidati sono ammessi ai concorsi con riserva. L'esclusione dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di italiano ed al colloquio quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati ammessi alla prova di dattilografia ne sarà data diretta comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione diretta con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento dei colloqui, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta le commissioni stesse formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza o precedenza, è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se non siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 13.

Espletate le prove dei concorsi, le commissioni formeranno le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreti ministeriali, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei dei concorsi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale;* dal giorno successivo a quello della pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*), o certificato sostitutivo del diploma stesso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma, autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori dei singoli concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina con la qualifica di coadiutore in prova e saranno destinati a prestare servizio presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione per la quale hanno chiesto di concorrere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni. Ai vincitori dei concorsi i quali provengano da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova i coadiutori in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con il diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

I vincitori dei concorsi non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 371

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(su carta legale)

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a

(provincia di . . . .), il e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . (c.a.p. . . . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a . . . . posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979 per gli uffici scolastici periferici della regione . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio. . . . ., conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .,

8) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione (3) . . . .,

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'Ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la regione o gruppo di regioni per le quali si è chiesto di concorrere.

(3889)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi sono disponibili dieci posti da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di autisti presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici; .

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a dieci posti di autista;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per gli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli di categoria «B» ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Buona condotta.

G) Idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, devono pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande possono essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome; (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da esso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il possesso della patente di guida, con la indicazione della categoria;

l) l'elenco dei titoli, allegati alla domanda, di cui al successivo art. 6;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministero con successivo decreto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria «B» o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 36/60.

Art. 9.

La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a Roma.

La sede e la data di tale prova sarà comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, entro quindici giorni dalla data in cui hanno sostenuto la prova predetta, i documenti in originale o copia autenticata, attestanti il possesso di tali titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I suddetti documenti dovranno essere presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli predetti, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensive dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posto, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenze dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psico-tecnico.

La nomina ad autista in prova è subordinata all'esito favorevole della visita e dell'esame di cui sopra.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *c*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia autenticata della patente di guida di categoria B, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la presentazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza o vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) del presente articolo, ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) copia autenticata della patente di guida di categoria *B*, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

5) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella (allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati con la qualifica di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica inziale.

Ai vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova, gli autisti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 373

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . .
(le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome)
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .), via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per gli uffici dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
. . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali. . . . . ;
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2). . . . . ;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . , nell'anno scolastico . . . . . ;

6) è in possesso della patente di guida di categoria . . . . . ;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . ;

8) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) . . . . ;
2) . . . . ;
3) . . . . ;
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio*
(fino a punti 8)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7 . . . . punti 2
da 7,01 a 8 . . . . punti 4
da 8,01 a 9 . . . . punti 6
da 9,01 a 10. . . . . punti 8

N.B.: non sono valutabili titoli superiori al predetto.

B) *Titoli di servizio*
(fino a punti 24)

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 8):

a) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali;

b) servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonchè i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 1 per anno fino a punti 4 (tale punteggio si riferisce ai servizi di cui alle lettere *a*) e *b*);

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

d) servizio prestato come commesso presso Enti o Associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola per la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1) e alle lettere *a*) e *b*) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonchè dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d*) del n. 1) e alla lettera *c*) dei numeri 2) e 3) devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) *Altri titoli*
(fino a punti 8)

Per la patente di guida di tipo C: punti 1,20.
Per la patente di guida di tipo D: punti 1,30.
Per la patente di guida di tipo E: punti 1,50.

Per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore motorista, meccanico per autoveicoli montatori di motori, motorista, collaudatore di macchine in genere, radiatorista, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 1,50 fino a punti 3.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato esclusivamente con la presentazione della copia del relativo libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

Altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera *C*) e alle lettere *A*) e *B*) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 1.

(3890)

Concorsi pubblici, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a posti di operaio di prima categoria, specializzato, per le qualifiche di mestiere di aggiustatore meccanico, carrozziere e elettrauto nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che alla data del presente decreto risultano vacanti tre posti nel ruolo del personale operaio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Ravvisa la necessità di ricoprire i posti relativi alle qualifiche di mestiere di aggiustatore meccanico, carrozziere, elettrauto, operai di prima categoria, specializzati;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a tre posti di operaio;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a *posti di operaio di prima categoria*, specializzato, per le seguenti qualifiche di mestiere:

aggiustatore meccanico, posti 1;
carrozziere, posti 1;
elettrauto, posti 1.

Art. 2.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35; salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a*), siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica al lavoro e al servizio connesso a ciascuna qualifica di mestiere indicata nel precedente art. 1.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio specializzato anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via E. Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) la qualifica di mestiere (art. 1 del presente bando) per la quale intendono concorrere. Qualora i candidati intendano concorrere per tutte e tre le qualifiche di mestiere (aggiustatore meccanico, carrozziere, elettrauto), dovranno produrre distinte domande, una per ciascun concorso. Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche o presso enti pubblici o privati;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali, saranno nominate le commissioni per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti.

Art. 6.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, al fine dell'accertamento della loro abilità professionale, ad apposita prova d'arte o esperimento pratico da determinarsi a giudizio della commissione e resa nota ai candidati all'inizio della prova stessa.

La predetta prova consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare il possesso di una specifica capacità ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Art. 7.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia in data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sedici ventesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti, compileranno le rispettive graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati nell'esecuzione dell'esperimento pratico o prova d'arte.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova d'arte e intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno presentare o spedire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova d'arte i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Tale termine di quindici giorni, decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto e superato la prova d'arte.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolatica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico, comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare, o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva.

Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione e ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 12.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi, in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai di prima categoria, specializzati in prova nel ruolo degli operai dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di mestiere, per la quale hanno concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli operai in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 374

ALLEGATO 1

Schema della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA.

Il sottoscritto. . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il. . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . . . . . posti di operaio di 1ª categoria specializzato, per la qualifica di mestiere di . . . . indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1). . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . ., in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3891)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651060/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200791180)

PREZZO L. 500